



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA
DI FINANZA

ROMA

ROMA

Il Decreto Ministeriale 12 maggio 2011, n.103, recante "Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di *Oleoresin Capsicum* e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009", stabilisce, all'articolo 1, le caratteristiche tecniche dei prodotti destinati alla libera vendita e porto.

In particolare, il comma 1 del citato articolo statuisce che "*Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:*

- a) *contenere una miscela non superiore a 20 ml;*
- b) *contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;*
- c) *la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;*
- d) *essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;*
- e) *avere una gittata utile non superiore a tre metri."*

Il successivo comma 2 chiarisce che "*Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti **non conformi** alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi*".

Inoltre, l'articolo 3 del citato regolamento statuisce che "*le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme previgenti*".

Ciò premesso, nell'approssimarsi della data di entrata in vigore delle disposizioni in parola **il prossimo 9 Gennaio 2012** (si ricorda che il decreto è stato pubblicato